



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

RG. N. 5821/2018

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della Dott.ssa Giulia Paolini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al **RG. N. 5821/2018** promossa da:

[REDACTED] (**[REDACTED]**), rappresentata e difesa dall'avv. LAZZARIN STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venezia, Santa Croce n. 266, giusta procura a margine del ricorso in appello;

APPELLANTE

contro

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE (c.f. 006252300271), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE ROBERTO CHIAIA, ROBERTA BRUSEGAN, KATIA MARETTO dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede della stessa sita in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191, giusta procura alle liti in atti;

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave n. 305/2017 depositata il 9.1.2018

Udienza di discussione: 3 ottobre 2019

Conclusioni per l'appellante: «Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (sent. n.

305/2017 del Giudice di pace di San Donà di Piave, pronunciata il 15 novembre 2017, depositata il 9 gennaio 2018 e non notificata): 1) dichiarare l'illegittimità o comunque l'infondatezza del provvedimento impugnato, e quindi dichiararlo nullo o inefficace ovvero annullarlo, per i motivi esposti; 2) condannare il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, comprensive dei contributi unificati e degli importi forfettizzati per le spese di cancelleria versati nei due gradi; 3) condannare il Comune resistente alla restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 184,90, oltre interessi nella misura prevista dalla legge».

Conclusioni per l'appellato: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare: 1) Nel merito in via principale: Respingere le domande tutte formulate dall'appellante nei confronti del Comune di San Donà di Piave, perché infondate, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il verbale di contestazione impugnato. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.1.2017, la [redacted] proposto opposizione –innanzi al Giudice di Pace di San Donà di Piave – avverso il verbale di violazione al codice della strada 1622D/2016 (Prot. 7169/2016) elevato dalla Polizia Locale di San Donà di Piave il 22.10.2016 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 184,90 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S., in quanto – quale conducente del veicolo [redacted] - circolava alla velocità di km/h 67,00, superando di km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50).

Con la sentenza n. 305/2017 depositata il 9.1.2018 il Giudice di Pace di San Donà di Piave respingeva l'opposizione, confermando il verbale impugnato e compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza è stato proposto appello da [redacted], mentre vi ha resistito il COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE.

L'odierna parte appellante – a sostegno del proprio ricorso – ha dedotto i seguenti motivi di appello:

1. mancata segnalazione del controllo di velocità;
2. mancata contestazione immediata della violazione;
3. violazione del principio di uguaglianza;
4. mancata taratura dell'apparecchio utilizzato dalla Polizia Locale;
5. omesso esame da parte del Giudice di prime Cure del punto 3 del ricorso di primo grado, e dei punti 9-10 della memoria recente motivi aggiunti di ricorso, ovvero la violazione del combinato disposto degli artt. 201 C.d.S e 385 Reg. Att. C.d.S., la mancanza del certificato di conformità dell'apparecchio utilizzato a quello omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,



la mancata indicazione, nel fotogramma consegnato, della velocità alla quale procedeva la pattuglia della polizia locale.

Si è costituito nel presente giudizio l'appellato COMUNE di SAN DONÀ DI PIAVE, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso avverso.

La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., all'odierna udienza.

Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

Nel caso che qui occorre, invero, dirimente e assorbente risulta il primo motivo di doglianza esposto dall'odierna appellante - di talché, per il noto principio della ragione più liquida (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cass. civ., sez. un., n. 9936 del 2014) -, risulta superflua la trattazione dei restanti motivi di appello.

Con il primo motivo di appello, l'odierna appellante ha dedotto la nullità del verbale impugnato per violazione dell'art. 142, comma 6bis, C.d.S., stante la mancata presegnalazione del controllo di velocità effettuato, sul tratto di strada oggetto di percorrenza, da parte del sistema di rilevamento c.d. "scout speed".

Com'è noto, invero, l'art. 142 C.d.S., sotto la rubrica dei "Limiti di velocità", dispone, al comma 6 bis che *"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"*.

Il suddetto disposto normativo si riferisce indistintamente alle "postazioni di controllo" *tout court*, senza distinzioni di sorta, ovvero senza specificare se si tratti di sistemi di rilevazione della velocità con postazione fissa o dinamica.

La *ratio* ispiratrice della norma è di natura preventiva e non repressiva, essendo il suo fine invero quello di prevedere un obbligo di preventiva segnalazione sulla rete stradale del dispositivo atto a rilevare la velocità, onde consentire ai conducenti dei singoli mezzi di trasporto di adeguare, per tempo, l'andatura del proprio veicolo alle prescrizioni di legge, senza brusche e repentine riduzioni di velocità che, peraltro, ben potrebbero essere causa di sinistri stradali - rischio che la norma in materia di limiti di velocità si premura appunto di scongiurare.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, indubbiamente condivisibili, hanno statuito che *"In tema di accertamento di violazioni dei limiti di velocità attraverso l'apparecchiatura denominata "autovelox", le disposizioni che impongono di dare preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei dispositivi tecnici di controllo non*



prevedono un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma sono finalizzate "ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione". Non è ragionevole derogare a tale principio generale nel caso di utilizzo di strumenti di controllo in movimento (nel caso di specie tramite apparecchio "Scout speed") (così, Tribunale Belluno, n. 535 del 12/10/2017, doc. 36, appellante).

Pertanto, non risulta condivisibile, ad avviso di questo Tribunale, la decisione del Giudice di prime cure laddove la stessa ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di presegnalazione alla strumentazione elettronica per il controllo dinamico della velocità.

Come correttamente osservato da altri giudici di merito, i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica – tra i quali rientra l'apparecchiatura "scout speed" (ovvero un strumento che, montato a bordo di una vettura della polizia locale in movimento, è in grado di determinare la velocità degli altri veicoli incrociati dalla pattuglia, anche se provenienti dall'opposto senso di marcia) - rientrano tra le "postazioni" di cui all'art. 142, comma 6-bis, C.d.S.; di conseguenza, alla luce della *ratio* di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli "scout speed", siano esenti dall'obbligo di preventiva segnalazione (in difformità da tutti gli altri dispositivi elettronici, fissi e mobili, aventi la medesima funzione) (cfr. Tribunale Paola, 22/11/2018).

Il richiamo operato dal Giudice di Pace di San Donà di Piave alla disciplina dettata dal combinato disposto del D.L. 121/2002, del D.L. 117/2007 e del D.M. 5 agosto 2007 non coglie nel segno.

Condivisibili le conclusioni cui è giunta la pronuncia del Tribunale di Belluno dianzi menzionata secondo la quale *"le "modalità di impiego", già stabilite dell'art. 3 del D.M. 15.8.2007, ed ora dall'art. 7.3 dell'allegato 1 del D.M. 13.6.2017. n. 282 - secondo il quale "nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento" - non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte subordinata, all'obbligo di preventiva segnalazione, previsto in via generale da un atto normativo di grado legislativo, quale l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285)"*.

Per contro, non risulta condivisibile l'orientamento di altri giudici di merito (cfr. Trib. Rovigo, n. 186/2017; n. 1023/2016; Giudice di Pace di Rovigo sent. 471/2014), e fatto proprio dalla difesa dell'appellata, secondo il quale l'obbligo di presegnalazione sarebbe incompatibile con i dispositivi destinati a misurare la velocità in maniera dinamica ovvero "ad inseguimento" (cfr. pp. 3-4, comparsa di costituzione e risposta appellata).



Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, statuito che *“La norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”* (così, Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6407).

Da tale pronuncia, nonché dal disposto normativo dianzi richiamato si evince chiaramente come l'obbligo di presegnalazione sia ben compatibile anche con la strumentazione “scout speed”, di talché la preventiva segnalazione non risulta affatto condotta inesigibile, ben potendo tali dispositivi essere debitamente segnalati *“mediante l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”* (art. 142, comma 6 bis C.d.S.).

Da quanto sopra esposto, ne consegue l'illegittimità della sanzione amministrativa inflitta per il superamento dei limiti di velocità, essendo l'utilizzo del dispositivo “scout speed”, per il rilevamento della velocità, avvenuto in assenza di preventiva segnalazione, come appunto nel caso di specie.

L'appello pertanto merita accoglimento e la sentenza del Giudice di Pace deve essere integralmente riformata con l'annullamento del verbale impugnato.

Da ultimo, stante l'attestazione da parte dell'appellante dell'avvenuto versamento in favore di parte appellata dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. doc. 39, appellante), quest'ultima, risultata soccombente nell'odierno giudizio, andrà condannata a restituire in favore della parte appellante vittoriosa la somma *de qua*.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di San Donà di Piave in entrambi i gradi giudizio e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

1. in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di San Donà di Piave n. 305/2017 depositata il 9.1.2018, accoglie il ricorso in opposizione promosso da ██████████ per l'effetto annulla il verbale di violazione al codice della strada n. V/1622D/2016 (Prot. 7169/2016) del 22/10/2016;
2. condanna la parte appellata a restituire in favore dell'appellante l'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 184,90, oltre interessi nella misura prevista dalla legge;

3. condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in € 600,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, il 3/10/2019

Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini